

Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2015

OGGETTO: Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Preso atto che l’articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

Atteso che al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11 bis;

Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00;

Ritenuto di determinare l’importo del suddetto diritto fisso nella misura di euro 16,00 (sedici/00);

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);

Acquisito il parere favorevole allegato al presente provvedimento, del Responsabile del servizio interessato ex art.49 e 147 bis D.Lgs.267/2000, altresì responsabile del presente procedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale ex art.97 D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di determinare in € 16,00.- l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11-*bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile;

2)Di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 12 del decreto legge n 212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n.162;

3)Di prevedere la riscossione di tale diritto mediante c.c.p. n.17238288 intestato al comune di Bognanco – Tesoreria;

4) Di dare atto altresì che le citate somme saranno introitate alla risorsa capitolo n.3010390 – Diritti di segreteria;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

- o - o - o - o -

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica

F.to Dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile

F.to Sara Bacchetta